

Atto n. 49/07

**AGGIORNAMENTO DEL VALORE DEL CONTRIBUTO
TARIFFARIO CONNESSO AL MECCANISMO DEI TITOLI DI
EFFICIENZA ENERGETICA**

Seconda consultazione

Documento per la consultazione

30 novembre 2007

Premessa

Il presente documento per la consultazione presenta proposte orientate a potenziare l'efficacia del meccanismo dei titoli di efficienza energetica, introdotto dai decreti ministeriali 20 luglio 2004 e disciplinato dalla regolazione attuativa definita dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dalla normativa in modo economicamente efficiente.

In particolare, nel documento si formulano proposte per:

- *aggiornare il valore del contributo tariffario unitario che, in base alla deliberazione dell'Autorità 16 dicembre 2004, n. 219/04, viene riconosciuto ai distributori obbligati per il conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico posti in capo a loro dai decreti ministeriali;*
- *rendere sistematica la raccolta di informazioni sui contratti stipulati per lo scambio di titoli di efficienza energetica al di fuori del mercato organizzato di cui all'articolo 10, comma 3, dei decreti ministeriali (di seguito: contratti bilaterali);*
- *predisporre un sistema di registrazione obbligatoria dei prezzi dei titoli di efficienza energetica scambiati attraverso la contrattazione bilaterale.*

Le proposte tengono conto delle osservazioni pervenute all'Autorità in risposta al primo documento per la consultazione 16 luglio 2007 intitolato "Aggiornamento del valore e delle modalità di erogazione del contributo tariffario connesso al meccanismo dei titoli di efficienza energetica (Modifica della deliberazione 16 dicembre 2004, n. 219/04)" (Atto n. 28/07) e delle ulteriori analisi condotte in materia dagli uffici dell'Autorità.

Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità a tutti i soggetti interessati di presentare osservazioni e proposte alternative prima che l'Autorità proceda all'emanazione del provvedimento finale.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte, per iscritto, entro e non oltre il 17 dicembre 2007.

Osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail con allegato il file contenente le osservazioni (preferibile), fax o posta.

**Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione consumatori e qualità del servizio
Unità gestione e controllo della domanda di energia
piazza Cavour 5 – 20121 Milano**

**e-mail: consumatori@autorita.energia.it
fax: 02-65565.230**

INDICE

| | | |
|---|--|----|
| 1 | Le proposte del primo documento per la consultazione | 4 |
| 2 | Sintesi delle osservazioni al primo documento per la consultazione | 4 |
| 3 | L'evoluzione del quadro normativo e regolatorio | 6 |
| 4 | I risultati dell'analisi sugli accordi bilaterali | 6 |
| 5 | La proposta di aggiornamento del contributo tariffario unitario | 7 |
| 6 | La proposta per una maggiore trasparenza delle contrattazioni bilaterali | 8 |
| | Appendice: schema di articolato | 10 |

1 Le proposte del primo documento per la consultazione

- 1.1 In data 16 luglio 2007 l'Autorità ha diffuso un documento per la consultazione, Atto n. 28/07, intitolato "*Aggiornamento del valore e delle modalità di erogazione del contributo tariffario connesso al meccanismo dei titoli di efficienza energetica (Modifica della deliberazione 16 dicembre 2004, n. 219/04)*" (di seguito: primo documento per la consultazione).
- 1.2 Con il primo documento per la consultazione l'Autorità ha avanzato proposte per la riduzione del valore del contributo tariffario unitario previsto dalla deliberazione 16 dicembre 2004, n. 219/04 (di seguito: deliberazione n. 219/04), in considerazione del forte divario venutosi a creare tra tale valore e i prezzi di scambio dei titoli di efficienza energetica (di seguito: TEE) nel mercato organizzato, nonché dell'aumentata convenienza economica degli interventi di risparmio energetico conseguente all'incremento dei prezzi dei prodotti energetici.
- 1.3 L'Autorità ha inoltre proposto che la riduzione del contributo tariffario entrasse in vigore a valere sugli obiettivi stabiliti per l'anno 2007, attraverso la modifica dell'articolo 3, comma 3, della deliberazione n. 219/04, anticipando l'entrata in vigore del nuovo valore del contributo tariffario dall'1 giugno all'1 gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione dell'aggiornamento.
- 1.4 Le proposte presentate nel documento erano orientate ad evitare posizioni di rendita per i distributori obbligati ed oneri ingiustificati a carico del sistema energetico nazionale.
- 1.5 Nel primo documento per la consultazione l'Autorità rilevava che la sensibile discesa dei prezzi di mercato dei TEE è anche ascrivibile alla crescente incertezza degli investitori a fronte della mancanza di obiettivi di risparmio energetico su scala nazionale per gli anni successivi al 2009. Di conseguenza, il documento considerava come prioritario un intervento normativo di innalzamento e prolungamento temporale degli obiettivi nazionali di risparmio energetico definiti dai decreti ministeriali 20 luglio 2004 (di seguito: decreto ministeriali), finalizzato a dare nuovo impulso alla domanda di TEE e agli investimenti in risparmio energetico.

2 Sintesi delle osservazioni al primo documento per la consultazione

- 2.1 In risposta al primo documento per la consultazione l'Autorità ha ricevuto osservazioni generali e commenti specifici da una trentina di soggetti costituiti da:
 - a) distributori di energia elettrica e di gas naturale e da loro associazioni di categoria;
 - b) società di servizi energetici e da loro associazioni di categoria;
 - c) associazioni di consumatori e utenti;
 - d) università;
 - e) consulenti.

- 2.2 La Direzione Consumatori e Qualità del Servizio su richiesta delle associazioni di categoria dei distributori di energia elettrica e di gas naturale ha organizzato in data 6 novembre 2007 un incontro tecnico nel corso del quale rappresentanti di FederUtility, Anigas, Assogas, Federestrattiva, Enel e di numerose aziende di distribuzione hanno presentato approfondimenti sulle motivazioni alla base delle loro osservazioni al primo documento per la consultazione.
- 2.3 Dall'esame delle osservazioni ricevute è emersa un'ampia condivisione:
- delle preoccupazioni in merito alla riduzione degli incentivi allo sviluppo di interventi di diffusione di tecnologie ad alta efficienza energetica, conseguente alla diminuzione del valore di mercato dei TEE;
 - dell'opinione che siano prioritari interventi orientati ad incrementare la domanda di TEE.
- 2.4 Molti operatori hanno inoltre osservato che:
- la riduzione del contributo tariffario unitario in questa fase del meccanismo sarebbe inopportuna, in considerazione dell'imminente revisione dei decreti ministeriali, e potrebbe compromettere la capacità del sistema di sostenere gli investimenti necessari per conseguire i crescenti obiettivi di risparmio energetico previsti per i prossimi anni;
 - i prezzi medi di scambio dei titoli dei TEE nel mercato organizzato non sono pienamente rappresentativi dei costi effettivamente sostenuti dai distributori obbligati per il conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico e, in particolare, che i prezzi dei TEE scambiati attraverso contrattazione bilaterale sono più elevati di quelli registrati nelle sessioni del mercato organizzato.
- 2.5 Alcuni distributori obbligati hanno sottolineato l'esigenza che nella determinazione del contributo tariffario unitario si tengano in considerazione anche il possibile effetto sui loro ricavi della contrazione dei volumi distribuiti conseguente alla realizzazione di interventi di risparmio energetico, gli oneri finanziari e i costi gestionali connessi al raggiungimento degli obiettivi definiti dai decreti ministeriali.
- 2.6 Taluni distributori hanno obiettato che il prezzo dell'energia e, dunque, il costo energetico evitato, non sarebbe significativamente correlato ai costi sostenuti per il conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico.
- 2.7 Altri operatori hanno rilevato che, per effetto dei meccanismi di determinazione e aggiornamento dei prezzi di scambio che sarebbero previsti nella maggioranza dei contratti bilaterali pluriennali, la riduzione del contributo tariffario unitario comporterebbe una contrazione degli incentivi allo sviluppo di interventi di risparmio energetico soprattutto per i soggetti operanti nel settore dell'offerta di TEE, che fino ad oggi hanno consentito il conseguimento della quota preponderante dei risparmi energetici certificati dall'Autorità.
- 2.8 Infine, la maggior parte degli operatori ha espresso parere contrario alla proposta di anticipare l'entrata in vigore del nuovo valore del contributo tariffario a valere sugli obiettivi stabiliti per l'anno 2007.
- 2.9 Le associazioni dei consumatori hanno invece approvato la proposta dell'Autorità di ridurre il contributo tariffario al fine di contenere gli oneri a carico del sistema

energetico nazionale che si riverbererebbero inevitabilmente sui consumatori finali di energia.

3 L'evoluzione del quadro normativo e regolatorio

- 3.1 Nel mese di settembre i Ministeri competenti hanno avviato una consultazione degli operatori del settore su uno schema di decreto di aggiornamento e revisione dei decreti ministeriali 20 luglio 2004. Lo schema prevede, tra l'altro, l'innalzamento ed il prolungamento temporale degli obiettivi nazionali di risparmio energetico stabiliti dagli attuali decreti ministeriali e altre misure orientate a dare nuovo impulso agli investimenti in risparmio energetico.
- 3.2 Tenuto conto di quanto al punto precedente e delle osservazioni al primo documento per la consultazione l'Autorità ha:
 - a) differito al 30 novembre 2007 il termine previsto dalla deliberazione n. 219/04 per l'aggiornamento del contributo tariffario unitario, limitatamente all'aggiornamento da effettuarsi nell'anno 2007 (deliberazione 26 settembre 2007, n. 231/07);
 - b) richiesto a tutti i distributori obbligati copia dei contratti bilaterali di acquisizione e vendita di titoli di efficienza energetica, stipulati a partire dalla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali.
- 3.3 Alla data di pubblicazione del presente documento per la consultazione (di seguito: secondo documento per la consultazione), il processo di definizione del quadro normativo di riferimento del meccanismo dei TEE per i prossimi anni non risulta ancora completato e permangono le criticità che l'Autorità ha evidenziato nel primo documento per la consultazione, nonché nel *Secondo Rapporto Annuale sul meccanismo dei TEE*, pubblicato il 31 ottobre (www.autorita.energia.it) e inviato ai competenti Ministeri.

4 I risultati dell'analisi sugli accordi bilaterali

- 4.1 In esito alla richiesta formulata ai distributori obbligati (vedi punto 3.2, lettera b), sono pervenuti alla Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità documenti relativi, complessivamente, a quasi 80 accordi bilaterali.
- 4.2 Si tratta, nell'insieme, di documenti estremamente eterogenei per tipologia (ad esempio: accordi quadro, scritture private, lettere di conferma di accordi verbali, fatture), struttura, informazioni rilevabili, arco temporale di riferimento, soggetti contraenti, trasparenza sui criteri utilizzati per la determinazione dei prezzi di scambio e natura di questi criteri, quando esplicitati.
- 4.3 Questa eterogeneità ha reso complessi l'analisi e il lavoro finalizzato alla costruzione di un quadro completo di quanto è avvenuto sul fronte della contrattazione bilaterale fino alla data della richiesta dell'Autorità. In particolare, malgrado gli accordi pervenuti siano da ritenersi altamente rappresentativi di quanto avvenuto al di fuori del mercato organizzato, le informazioni ad oggi

trasmesse agli uffici dell'Autorità non consentono di valutare con precisione il prezzo medio degli scambi bilaterali.

- 4.4 Dall'analisi compiuta è comunque possibile trarre le seguenti valutazioni:
- a) i prezzi di scambio nel mercato bilaterale sono mediamente più elevati rispetto a quelli registrati nel mercato organizzato ma in ogni caso, ad esclusione di rare eccezioni, sono inferiori, in termini unitari, al contributo tariffario fino ad oggi riconosciuto dall'Autorità (pari a 100 €/tep, ovvero 100 €/per titolo di tipo I o di tipo II);
 - b) i criteri adottati per definire i prezzi di scambio dei TEE sono piuttosto variegati, ma prevalgono i casi in cui il prezzo viene definito senza addurre alcun tipo di motivazione o riferimento esplicito.

5 La proposta di aggiornamento del contributo tariffario unitario

- 5.1 Ai fini della formulazione delle proposte contenute nel secondo documento per la consultazione in tema di contributo tariffario ai TEE, l'Autorità ritiene che si debba tenere conto in particolare:
- a) di quanto emerso dalle osservazioni al primo documento per la consultazione;
 - b) delle informazioni ad oggi raccolte in merito ai contratti bilaterali stipulati dai distributori obbligati;
 - c) della perdurante assenza di un quadro normativo certo sul futuro del meccanismo dei titoli di efficienza energetica;
 - d) del fatto che il meccanismo ed il mercato dei TEE non hanno ancora raggiunto la maturità.

Sulla base di tali elementi l'Autorità propone di procedere ad un adeguamento del valore del contributo tariffario unitario riconosciuto ai distributori obbligati, che sia però riferito agli obiettivi che verranno definiti dall'Autorità per l'anno 2008 e per ciascun distributore obbligato (confermando cioè l'attuale formulazione dell'articolo 3, comma 3, della deliberazione n. 219/04, a differenza di quanto proposto nel primo documento per la consultazione).

- 5.2 In considerazione degli elementi sopra richiamati, si propone di determinare il nuovo valore di contributo tariffario unitario seguendo un approccio prudenziale, che considera la media pesata tra i seguenti valori:
- a) prezzi medi di scambio registrati nel mercato organizzato nei 12 mesi precedenti all'ultima data utile per consegnare i TEE ai fini della verifica del raggiungimento degli obiettivi per l'anno 2006 (1 giugno 2006 - 31 maggio 2007);
 - b) prezzo conservativo adottato per le contrattazioni avvenute nello stesso periodo nel mercato bilaterale.
- 5.3 Si propone di determinare il valore del prezzo conservativo per le contrattazioni bilaterali come un valore compreso tra il secondo e il quarto prezzo massimo della distribuzione dei prezzi di scambio su tale mercato, depurata degli estremi.

L'applicazione di questo criterio agli scambi sottoscritti con riferimento al raggiungimento degli obiettivi assegnati per l'anno 2006, produce la seguente forcella di valori conservativi di prezzo: 85-89 euro per i TEE di tipo I e 87,5-90 euro per i TEE di tipo II.

5.4 La tabella seguente riassume i dati rilevanti e riporta i risultati del calcolo.

| | TEE di Tipo I | TEE di Tipo II |
|---|----------------------|-----------------------|
| TEE scambiati sul <u>mercato organizzato</u> dall'1 giugno 2006 al 31 maggio 2007 (fonte: GME) | 46.644 | 30.422 |
| Prezzi medi di scambio sul mercato organizzato dall'1 giugno 2006 al 31 maggio 2007 (pesati sui volumi) [€] | 47,71 | 84,08 |
| TEE scambiati <u>bilateralmente</u> dall'1 giugno 2006 al 31 maggio 2007 (fonte: GME) | 202.232 | 42.242 |
| Prezzi conservativi di scambio nel mercato bilaterale dal 1 giugno 2006 al 31 maggio 2007 [€] | 85,00-89,00 | 87,50-90,00 |
| Prezzi medi pesati tra borsa e bilaterali [€] | 78,01-81,26 | 86,07-87,52 |

5.5 L'Autorità ritiene peraltro che qualora fossero confermati i nuovi obiettivi nazionali di risparmio energetico individuati dallo schema, attualmente in discussione, di revisione dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, il contributo tariffario unitario di 100 € per TEE previsto dall'attuale formulazione dell'articolo 3, comma 1, della deliberazione n. 219/04 sarebbe da ritenersi congruo.

SPUNTO PER LA CONSULTAZIONE n. 1

Condividete la proposta dell'Autorità in materia di aggiornamento del valore di contributo unitario? Se no, per quali motivi e quali proposte alternative avanzate?

6 La proposta per una maggiore trasparenza delle contrattazioni bilaterali

6.1 In aggiunta alla revisione del contributo tariffario, il secondo documento per la consultazione propone di prevedere disposizioni tese a rendere più completo e trasparente il quadro informativo relativo allo scambio bilaterale dei titoli di efficienza energetica. In particolare, si propone di:

- a) rendere sistematica la raccolta di informazioni sui contratti bilaterali, prevedendone un obbligo di registrazione per tutti i distributori obbligati, da effettuarsi secondo modalità che verranno stabilite mediante istruzioni operative definite dalla Direzione Consumatori e Qualità del Servizio;
- b) predisporre in tempi brevi un sistema di registrazione obbligatoria dei prezzi dei titoli di efficienza energetica scambiati attraverso contrattazione bilaterale, a fini strettamente regolatori.

6.2 L'obbligo di registrazione dei contratti bilaterali potrà prevedere sia l'invio all'Autorità di copia integrale dei contratti stipulati, sia la compilazione di moduli

tesi alla raccolta di informazioni con struttura omogenea (si veda l'allegato 1 in Appendice).

SPUNTO PER LA CONSULTAZIONE n. 2

Condividete la proposta dell'Autorità in materia di obbligo di registrazione dei contratti bilaterali? Se no, per quali motivi e quali proposte alternative avanzate?

- 6.3 L'Autorità ritiene che la registrazione dei prezzi delle contrattazioni bilaterali debba avvenire sulla base di modalità procedurali proposte dalla società Gestore del mercato elettrico S.p.a. (di seguito: GME) e approvate dall'Autorità, attraverso la piattaforma informatica che presiede al funzionamento del Registro dei titoli di efficienza energetica, opportunamente integrata.
- 6.4 I dati raccolti attraverso le registrazioni di cui al punto precedente potranno essere oggetto di pubblicazione periodica da parte dell'Autorità in forma aggregata al fine di rendere trasparenti anche al vasto pubblico i segnali di prezzo provenienti dalla contrattazione bilaterale.

SPUNTO PER LA CONSULTAZIONE n. 3

Condividete la proposta dell'Autorità in materia di registrazione dei prezzi di scambio dei titoli di efficienza energetica tramite transazioni bilaterali? Se no, per quali motivi e quali proposte alternative avanzate?

Appendice: schema di articolato

Di seguito si riporta uno schema di articolato relativo all'aggiornamento del contributo tariffario per i TEE e all'introduzione di obblighi di registrazione e di comunicazione per i contratti bilaterali.

Si sollecitano osservazioni e commenti puntuali all'articolato proposto.

Articolo 1

Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui alla deliberazione dell'Autorità 16 dicembre 2004, n. 219/04 (di seguito: deliberazione n. 219/04) e, inoltre, le seguenti:

- a) "contrattazione bilaterale" è la contrattazione di cui all'articolo 10, comma 5, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004;
- b) "contratti bilaterali" sono i contratti stipulati per lo scambio di titoli di efficienza energetica attraverso contrattazione bilaterale;
- c) "distributori obbligati" sono i distributori di energia elettrica e di gas naturale soggetti agli obblighi di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004;
- d) "GME" è la società Gestore del Mercato Elettrico S.p.a.;
- e) "Linee guida" sono l'Allegato A alla deliberazione 18 settembre 2003, n. 103/03 e successive modifiche e integrazioni;
- f) "Registro" è l'archivio elettronico dei titoli di efficienza energetica gestito dal GME, suddiviso in conti proprietà;
- g) "transazioni bilaterali" sono gli scambi di titoli di efficienza energetica effettuati mediante contrattazione bilaterale e registrati nel Registro.

Articolo 2

Contributo tariffario unitario per l'anno 2008

2.1 Con riferimento al conseguimento degli obiettivi dell'anno 2008, il contributo tariffario unitario previsto all'articolo 3, comma 1, della deliberazione n. 219/04 è fissato pari a X €/tep per i titoli di tipo I e pari a Y €/tep per i titoli di tipo II.

Articolo 3

Aggiornamento del contributo tariffario unitario per l'anno 2009

3.1 Il valore del contributo tariffario unitario per l'anno 2009 verrà definito con riferimento:

- a) agli obiettivi stabiliti dai decreti ministeriali 20 luglio 2004;
- b) ai risultati conseguiti;

- c) al prezzo medio delle transazioni dei titoli di efficienza energetica;
- d) all'evoluzione dei prezzi dell'energia;
- e) alle conoscenze acquisite dall'Autorità sui costi per il conseguimento degli obiettivi.

Articolo 4

Obblighi di comunicazione sui contratti bilaterali

- 4.1 Ciascun distributore di energia elettrica e di gas naturale soggetto agli obblighi di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 trasmette all'Autorità copia di ogni contratto bilaterale, unitamente ad informazioni di sintesi sul contenuto degli stessi secondo quanto riportato in Allegato 1.

Articolo 5

Registrazione dei prezzi delle transazioni bilaterali

- 5.1 Entro il 31 gennaio 2008 il GME sottopone all'Autorità, per approvazione, una proposta di regolamento avente ad oggetto le modalità procedurali e gli strumenti operativi per la registrazione dei prezzi di scambio dei titoli di efficienza energetica attraverso contrattazione bilaterale di cui all'articolo 10, comma 5, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 (di seguito: regolamento).
- 5.2 L'Autorità si pronuncia sulla proposta di regolamento trasmessa dal GME ai sensi del precedente comma entro 30 (trenta) giorni dalla data del suo ricevimento.
- 5.3 Entro il 31 marzo 2008 il GME predispose le modifiche alla piattaforma informatica che presiede al funzionamento del Registro necessarie per consentire la registrazione dei prezzi delle transazioni bilaterali secondo le modalità previste dal regolamento, approvato ai sensi del comma 5.2.
- 5.4 Il regolamento, approvato ai sensi del comma 5.2, entra in vigore con decorrenza dalla sua pubblicazione sul sito internet del GME, che lo stesso effettua entro e non oltre cinque (5) giorni successivi a quello di notifica dell'approvazione da parte dell'Autorità.
- 5.5 A partire dal 1° aprile 2008 i distributori di energia elettrica e di gas naturale soggetti agli obblighi di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 devono comunicare al GME i prezzi di scambio dei titoli di efficienza energetica attraverso contrattazione bilaterale. L'obbligo di comunicazione è esteso a tutte le transazioni bilaterali concluse dai distributori obbligati a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
- 5.6 Il GME può rivedere periodicamente, anche su richiesta dei soggetti interessati, il regolamento, previa approvazione dell'Autorità.
- 5.7 Il GME è tenuto a mantenere il riserbo sulle azioni effettuate in ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento e a rendere disponibili all'Autorità i dati raccolti in esito allo stesso nella forma che questa riterrà più opportuna.

ALLEGATO 1
MODULO PER LA RACCOLTA DI INFORMAZIONI CONTENUTE NEI
CONTRATTI BILATERALI PER LO SCAMBIO DI TITOLI DI EFFICIENZA
ENERGETICA

| | | | |
|---|----------------------------|---------------------------------|----------|
| Data di sottoscrizione | | | |
| Nome acquirente | | codice AEEG | |
| Nome venditore | | codice AEEG | |
| Scambio eseguito per raggiungere gli obiettivi assegnati nell'anno: | | | |
| VOLUMI | tipo I | tipo II | tipo III |
| 2007 | | | |
| 2008 | | | |
| 2009 | | | |
| 2010 | | | |
| 2011 | | | |
| 2012 | | | |
| Margine di flessibilità? | | | |
| PREZZI PREVISTI | tipo I | tipo II | tipo III |
| 2007 | | | |
| 2008 | | | |
| 2009 | | | |
| 2010 | | | |
| 2011 | | | |
| 2012 | | | |
| Prezzo esplicitamente definito in funzione di (più di una scelta possibile) | o / x | spese sostenute per il progetto | |
| | o / x | contributo erogato da AEEG | |
| | o / x | andamento della borsa | |
| | o / x | commissioni per Registro GME | |
| | o / x | altro - specificare | |
| I pagamenti avvengono | anticipati / alla consegna | | |
| clausole particolari: | | | |